

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 51 del 2 marzo 1989, successivamente rettificato con avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 54 del 6 marzo 1989.

Il testo del decreto-legge coordinato con legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 5 giugno 1989.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3688):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DE MITA) e dal Ministro delle finanze (COLOMBO) il 2 marzo 1989.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 2 marzo 1989, con pareri delle commissioni I, II, V, IX, X, XI, XII e XIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'8 marzo 1989.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 15 marzo 1989.

Esaminato dalla VI commissione il 14, 15, 16, 29, 30, 31 marzo 1989.

Esaminato in aula il 3, 4, 5, 6 aprile 1989 e approvato il 7 aprile 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1689):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, l'11 aprile 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª e 13ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 13 aprile 1989.

Esaminato dalla 6ª commissione il 13, 18, 19 aprile 1989.

Esaminato in aula il 19 aprile 1989 e approvato il 20 aprile 1989.

89G0182

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 5 aprile 1989.

Aggiornamenti e modificazioni al decreto ministeriale 24 giugno 1987 concernente programma sistematico di interventi miranti alla più efficace lotta contro le frodi e le sofisticazioni degli alimenti e delle bevande.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

E

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito in legge 7 agosto 1986, n. 462, concernente: «Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari»;

Visto in particolare l'art. 6 di detto decreto-legge, convertito con legge 7 agosto 1986, n. 462, che prevede la definizione di un programma sistematico di interventi per una più efficace lotta contro le frodi e le sofisticazioni degli alimenti e delle bevande;

Visto il decreto interministeriale 24 giugno 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio 1987, concernente il programma sistematico di interventi miranti alla più efficace lotta contro le frodi e le sofisticazioni degli alimenti e delle bevande;

Ritenuto opportuno, tenendo anche conto delle esperienze acquisite, di procedere ad una modifica e ad un aggiornamento del programma approvato con il succitato decreto interministeriale del 24 giugno 1987;

Decretano:

È approvato l'unito allegato recante aggiornamenti e modificazioni del programma allegato al decreto interministeriale del 24 giugno 1987, di cui alle premesse.

Roma, addì 5 aprile 1989

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

ALLEGATO

All'allegato al decreto 24 giugno 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio 1987, al capitolo I - Criteri generali, sono aggiunti i seguenti capoversi:

«Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmetteranno annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, al Ministero della sanità - Direzione generale igiene alimenti e nutrizione, una relazione consultiva dell'attività di settore svolta con indicazione dei relativi risultati ed eventuali note osservative.

La data del 31 gennaio di ciascun anno è stata indicata dagli appositi uffici comunitari della CEE, ai quali i dati stessi dovranno essere in seguito inviati. I dati dovranno essere redatti separando quelli ottenuti dai laboratori chimici da quelli dei laboratori medico-micrografici e dagli istituti zooprofilattici, esistenti in ciascuna regione».

Al capitolo III - Programma degli interventi di vigilanza e controllo, è aggiunto il seguente terzultimo capoverso:

«Le regioni terranno in debito conto anche la programmazione dei controlli dei prodotti alimentari che o rappresentino delle specialità locali oppure abbiano rilevante importanza nell'ambito della produzione regionale».

Allo stesso capitolo III - Programma degli interventi di vigilanza e controllo, l'ultimo capoverso è modificato come segue:

«Per quanto riguarda l'anno 1989, per l'attuazione di tale monitoraggio, si suggerisce quanto segue:

per l'olio di oliva ciascun laboratorio sottoporrà ai relativi accertamenti analitici non meno di venticinque campioni di olii sia di produzione nazionale che di importazione.

Una parte di tale aliquota dovrà essere riservata agli olii di oliva prelevati a livello dei frantoi per verificare l'eventuale presenza di sostanze estranee (olii diversi da quelli vergini di oliva, eventuali inquinanti di origine ambientale o derivati dalla tecnologia utilizzata per la loro produzione e la conservazione).

Si suggerisce, inoltre, nelle aree dove insistono frantoi, di procedere al prelievo di campioni di olive e dell'olio lavorato ai fini di una comparazione fra gli eventuali inquinanti presenti nelle olive e negli altri olii prelevati;

per i prodotti lattiero caseari ciascun laboratorio esaminerà non meno di venti campioni di burro di cui una metà dell'aliquota è riservata a partite di burro di importazione e l'altra metà deve riguardare burro di sicura origine nazionale, da prelevare presso i luoghi di produzione;

per i contenitori in ceramica, saranno eseguite analisi ai fini dell'accertamento della cessione di piombo e di cadmio sia su oggetti sicuramente destinati alla somministrazione di alimenti sia su oggetti per usi diversi (artistici o di arredamento) che possano anche essere utilizzati per venire a contatto con gli alimenti;

per i cereali di importazione, gli uffici sanitari di confine effettueranno prelievi di campioni di partite di cereali nella fase anteriore alla nazionalizzazione che saranno inviati ai laboratori dei servizi multizonali di prevenzione ovvero agli istituti zooprofilattici per gli esami analitici ai fini dell'accertamento del rispetto dei livelli dei residui di presidi sanitari, utilizzati in agricoltura e per l'immagazzinamento, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti.

Gli stessi uffici effettueranno, nei confronti del grano duro di importazione, gli accertamenti per i livelli di radiocontaminazione secondo le specifiche direttive impartite dal Ministero della sanità.

I controlli per le altre categorie di alimenti di importazione verranno effettuati secondo la prassi in vigore;

per i cereali di produzione nazionale si procederà ugualmente agli esami analitici per l'accertamento del rispetto dei livelli dei residui di presidi sanitari, mirando gli interventi di prelievo presso le grosse strutture di immagazzinamento del grano;

verranno effettuati accertamenti analitici nei confronti di frutta ed ortaggi sia di produzione nazionale che di importazione ai fini di verificare la rispondenza di eventuali residui di presidi sanitari alle norme vigenti».

Al capitolo IV - Programmazione degli interventi dell'ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari, viene sostituito il seguente testo:

«Programmazione degli interventi dell'ispettorato centrale repressione frodi

Nel piano annuale degli interventi mirati alla lotta contro le frodi e le sofisticazioni agro-alimentari, l'ispettorato centrale repressione frodi programma azioni di indirizzo e di coordinamento sia nel settore concernente l'attività di controllo sia in quello relativo all'attività di analisi, impartendo, di volta in volta, disposizioni agli uffici periferici.

Gli uffici repressione frodi integrano ed aggiornano l'anagrafe delle ditte che operano nei settori della produzione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti agro-alimentari e di uso agrario e forestale.

A tal fine possono avvalersi anche dei dati rilevati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, in applicazione di quanto disposto nel capitolo I, mettendo a disposizione delle regioni e delle province autonome i dati anagrafici in loro possesso.

Gli uffici periferici devono altresì:

programmare interventi in tutti i settori merceologici agro-alimentari, privilegiando gli aspetti di frode economica, senza peraltro, trascurare i prodotti agrari e le sostanze di uso agrario, quali sementi, mangimi, concimi, antiparassitari etc., che possano incidere direttamente o indirettamente sulla alimentazione umana, sulla salute pubblica, nonché sull'inquinamento ambientale;

sottoporre le ditte che operano nei settori di competenza dell'ispettorato centrale repressione frodi a sistematici controlli, intensificando l'attività di vigilanza specialmente in corrispondenza dei vari cicli produttivi (campagna vendemmiale, periodo semine, etc.), o qualora si manifestino episodi di frode o sofisticazione in taluni settori merceologici;

verificare la corrispondenza qualitativa di quei prodotti agro-alimentari per i quali la normativa prevede requisiti particolari (V.Q.P.R.D., prodotti tipici o a denominazione di origine, etc.);

predisporre piani di intervento per il controllo di qualità alle frontiere, dei prodotti agro-alimentari e di uso agrario o forestale, previe intese con le autorità doganali competenti per territorio. In particolare, dovranno essere controllati, in entrata ed uscita dal territorio nazionale, i vini, i prodotti lattiero caseari, gli olii, le sementi, etc., al fine di accertare la loro rispondenza ai requisiti di legge, sia per quanto concerne la loro genuinità e qualità intrinseca sia per quanto riguarda il loro standard di qualità normativa;

svolgere capillari ed intensi controlli presso le ditte che beneficino di aiuti CEE, al fine di impedire o reprimere indebiti percepimenti di detti aiuti;

rendere più proficua la collaborazione, nell'ambito della circoscrizione territoriale dei singoli uffici, con gli altri organismi incaricati dei controlli nel settore agro-alimentare (nuclei antisofisticazioni dell'Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza, Corpo forestale dello Stato, Polizia di Stato), prevedendo, se del caso, piani operativi coordinati;

indirizzare, in particolare, l'attività di analisi verso la ricerca di sostanze antifermentative non consentite, specie nei prodotti contenenti residui zuccherini (vini dolci o amabili) nonché alla qualificazione degli alcoli, in relazione alle materie zuccherine di provenienza (N.M.R.).

I piani di intervento devono prevedere, altresì, controlli incrociati, al fine di accertare la regolarità dei movimenti dei prodotti, in special modo di quelli per i quali la vigente normativa non prevede una apposita contabilità delle materie prime e dei prodotti finiti (registri di carico e scarico), come ad esempio, per gli olii, i formaggi, le conserve alimentari, etc.».

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo del D.L. n. 282/1986, coordinato con la legge di conversione n. 462/1986, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192, del 20 agosto 1986. L'art. 6, punto 1, del suddetto decreto stabilisce che i Ministri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste definiscano un programma sistematico di interventi miranti alla più efficace lotta contro le frodi e le sofisticazioni degli alimenti e delle bevande. Al punto 3 dello stesso art. 6 viene previsto che il programma venga aggiornato annualmente.

— Il D.M. 24 giugno 1987, contiene un allegato suddiviso in quattro capitoli riguardanti:

capitolo I - Criteri generali;

capitolo II - Attività dei laboratori di analisi;

capitolo III - Programmazione degli interventi di vigilanza e controllo;

capitolo IV - Programmazione degli interventi dell'ispettorato centrale per la prevenzione e a repressione delle frodi agro-alimentari.

89A1817

DECRETO 6 aprile 1989.

Rinnovo dell'autorizzazione al presidio ospedaliero dell'unità socio-sanitaria locale n. 9 di Saronno all'espletamento delle attività di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità socio-sanitaria locale n. 9 di Saronno, in data 4 marzo 1988, intesa ad ottenere il rinnovo del decreto ministeriale 5 marzo 1984 di autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso il presidio ospedaliero dell'unità socio-sanitaria locale n. 9 di Saronno;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;